

N. R.G. 13830/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA - FERIALE

Il tribunale, in composizione collegiale feriale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] presidente relatore

dott. [REDACTED] giudice

dott.ssa [REDACTED] giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 13830/2016 promossa da:

[REDACTED] SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. [REDACTED])

con l'avv. [REDACTED]

attrice opponente

contro

M [REDACTED] B [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

R [REDACTED] D [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

E [REDACTED] D [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con l'avv. [REDACTED]

convenuti opposti

oggetto: rimborso prestiti sociali cooperativa

conclusioni:

Per l'attrice opponente

In via incidentale disporsi la riunione del presente giudizio alla causa n.4520/2020 r.g. (già n.16992/2016 r.g.) per i motivi indicati nella memoria autorizzata 30.01.2021.

In via preliminare per ciascuno e tutti i motivi indicati nella narrativa:

Revocarsi, dichiararsi nullo e/o di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 3277/2016 oggetto di opposizione.

Statuirsi la nullità del contratto di prestito sociale inter partes per difetto del requisito ad substantiam della forma scritta.



Pronunciarsi la nullità della scrittura privata in data 08.07.2013 per assenza del requisito della reciprocità delle concessioni.

Disporsi, in subordine, l'annullamento della scrittura privata in data 08.07.2013 siccome ascrivibile ad una consapevole pretesa temeraria degli ingiungenti e/o comunque in ragione della nullità e/o inesistenza del titolo ovvero del rapporto originario fatto valere o comunque dedotto da B [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] e D [REDACTED] E [REDACTED]

Per quanto necessario accertare che l'aggiunta a penna contenuta nella scrittura privata in data 08.07.2013 è stata apposta "contra pacta" e successivamente alla sottoscrizione dell'atto. Per l'effetto pronunciarsi la nullità, invalidità e/o inefficacia del suddetto riempimento documentale.

Nel merito, in via preliminare accertarsi che il risparmio sociale ovvero il prestito sociale contabilizzato a nome di B [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] e D [REDACTED] E [REDACTED] non è stato alimentato con somme di denaro provenienti dagli ingiungenti e/o con somme di denaro di cui gli stessi ingiungenti avevano acquisito la legittima disponibilità o proprietà. Conseguentemente dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito dedotto nel ricorso monitorio.

In ogni caso, respingersi le domande proposte da B [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] e D [REDACTED] E [REDACTED] nei confronti di Coop. Service società cooperativa poiché infondate in fatto ed in diritto. Con rifusione di spese e onorari di causa.

In via subordinata, ravvisati i presupposti della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., statuirsi la improponibilità della domanda e/o la inesigibilità del credito reclamato dagli ingiungenti sino alla soddisfazione degli altri creditori di [REDACTED] società cooperativa.

Affermarsi comunque l'inesigibilità del credito monitoriamente azionato per mancato versamento del capitale sociale già sottoscritto da Cooperativa [REDACTED]

In via istruttoria: come da foglio p.c.

per i convenuti opposti:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previi i provvedimenti e le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis:

in via principale e nel merito:

= respingere, con la miglior formula e in ogni sua parte, l'opposizione, stante l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione dedotti e, per l'effetto, confermare e convalidare il decreto ingiuntivo opposto;

in via subordinata:

= nel deprecato e non ritenuto caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare Coop [REDACTED] al pagamento della somma di € 69.136,12 a favore di B [REDACTED] M [REDACTED] di € 49.178,87 a favore di D [REDACTED] R [REDACTED] e di € 63.284,03 a favore di D [REDACTED] E [REDACTED] a titolo di rimborso del risparmio



sociale o dell'altrimenti detto prestito sociale, o di quella somma, anche diversa, che risultasse effettivamente loro dovuta, oltre agli interessi legali dal 31.3.2014 al saldo effettivo;

in via istruttoria: come da foglio di p.c.

in ogni caso:

= condannare l'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese e del compenso professionale, oltre add. 15% rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.

FATTO E PROCESSO

██████████ soc. coop. ("Coop ██████████") ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3277/16 emesso il 16.5.2016 dal tribunale di Brescia in favore di M ██████████ B ██████████ R ██████████ D ██████████ E ██████████ D ██████████ soci di Coop ██████████ avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro a titolo di rimborso di prestiti sociali.

A fondamento dell'opposizione, la cooperativa ha eccepito: a) l'invalidità della scrittura privata stipulata tra le parti in data 8.7.2013, posta dagli ingiungenti alla base della loro richiesta monitoria; b) la nullità del contratto di raccolta del risparmio sociale per difetto di forma scritta; c) l'insussistenza dei presupposti per il rimborso, dal momento che: - il risparmio sociale è stato alimentato con una provvista illecita; il rimborso del risparmio sociale deve essere ritenuto postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori in ossequio a quanto disposto dall'art. 2467 c.c.

L'opponente ha originariamente domandato altresì in via riconvenzionale la restituzione di somme relative a voci stipendiali asseritamente percepite dagli opposti in modo indebito (TFR, rimborsi chilometrici, superminimi).

Gli opposti hanno eccepito il difetto di competenza della sezione specializzata in materia d'impresa a conoscere della domanda riconvenzionale formulata da Coop ██████████ attinente a questioni devolute alla cognizione del giudice del lavoro; nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'avversaria ex art. 96 c.p.c.

Con ordinanza del 23.4.2022 il tribunale ha disposto la separazione della causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale, di competenza del giudice del lavoro, e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore al fine di ottenere chiarimenti dalle parti in ordine ai rapporti tra la domanda avente ad oggetto il credito opposto in questa sede e la domanda avente ad oggetto analogo credito dei medesimi soggetti, poi ceduto a terzi, fatto valere in altro giudizio sempre nei confronti di Coop ██████████

Chiarita, sulla scorta delle note autorizzate depositate dalle parti, l'eterogeneità tra i crediti vantati nei differenti giudizi (l'uno discendente da rimborso di prestiti sociali effettuati in Coop ██████████ l'altro discendente da rimborso di prestiti sociali effettuati in altra cooperativa) - eterogeneità che giustifica la



trattazione separata delle cause – la presente causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulla base delle produzioni documentali offerte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non può trovare accoglimento.

Sulla scrittura privata dell'8.7.2013

Gli ingiungenti hanno fondato la loro pretesa monitoria relativa al rimborso del risparmio sociale maturato in Coop [REDACTED] sulla scrittura privata dell'8.7.2013, ove, in vista di un'operazione di scissione parziale che ha coinvolto [REDACTED] soc. coop. a r.l. (scissa) e Coop [REDACTED] (beneficiaria), le cooperative appena indicate hanno stabilito, *inter alia*, quale delle due dovesse farsi carico del rimborso dei prestiti sociali versati dai soci di ciascuna compagine (che hanno sottoscritto il documento negoziale). In particolare, per quanto d'interesse in questa sede, le società hanno stabilito (art. 5.4.1.) che in caso di erogazione di un mutuo dopo la scissione, l'obbligazione sarebbe stata assunta da Coop [REDACTED]. Nel caso in esame, risulta dalla documentazione in atti che in data 15.5.2014 (ossia dopo la scissione, avvenuta in data 27.11.2013) il Banco di Brescia ha erogato a Coop [REDACTED] un mutuo di € 550.000,00. La condizione sospensiva dedotta nella citata clausola del regolamento negoziale si è verificata, talché risulta fondata la causale sulla base della quale i soci hanno avanzato la loro pretesa monitoria.

Sulla dedotta invalidità della scrittura privata dell'8.7.2013

L'opponente ha invocato – in vero con allegazioni non sufficientemente specifiche e talora contraddittorie - la nullità della scrittura privata in parola, qualificata dalla stessa Coop [REDACTED] come “transazione”. A fondamento della censura, l'opponente ha affermato la mancanza di reciprocità nelle rinunce delle parti, e in particolare la mancanza di rinunce da parte dei soci, odierni convenuti, che l'hanno sottoscritta.

In proposito osserva il tribunale che, come noto, la transazione richiede effettivamente una reciprocità di concessioni, tale per cui ciascuna di esse sopporti un sacrificio, e/o di rinunce, tale per cui ciascuna di esse manifesti una volontà abdicativa volta alla dismissione di un diritto acquisito.

Nel caso in esame, per poter consentire la valutazione in ordine alla presenza o meno del rapporto di reciprocità, Coop [REDACTED] avrebbe dovuto quantomeno allegare la concessione o la rinuncia corrispettiva fatta in favore degli odierni convenuti in qualità di soci di Coop [REDACTED]. Dall'esame del regolamento negoziale in parola, e in assenza di specificazioni della parte, non è dato rinvenire *ictu oculi* un contenuto negoziale di tipo transattivo riguardante le parti del presente giudizio. Per quanto d'interesse in questa sede, semmai, la scrittura privata dell'8.7.2013 presenta un contenuto negoziale complesso, volto ad individuare, come già accennato, quale tra le due cooperative (Coop [REDACTED] o [REDACTED]) si sarebbe fatta carico, in vista della scissione, delle passività relative al rimborso dei prestiti



sociali, tenuto conto dell'imminente trasferimento in favore di Coop [REDACTED] di parte del patrimonio attivo di [REDACTED] e dell'eventuale conseguimento di liquidità finanziaria in capo all'una o all'altra cooperativa prima o dopo la scissione (erogazione del mutuo). In questo contesto, Coop [REDACTED] ha espressamente assunto, anche nei confronti dei soci qui opposti, secondo quanto previsto all'art. 5.4.1. del regolamento negoziale, l'obbligo di farsi carico del rimborso in questione, obbligo che, del resto, appare del tutto conforme rispetto alla disciplina generale in materia di rimborsi del risparmio sociale nonché rispetto allo statuto societario di Coop [REDACTED] art. 14.

Del tutto irrilevante, ai fini della dedotta nullità della scrittura privata, il fatto che la socia di Coop [REDACTED] [REDACTED] in asserita violazione degli impegni assunti nella medesima scrittura, non abbia liberato l'aumento di capitale asseritamente sottoscritto.

Priva di allegazioni la domanda proposta nelle conclusioni relativa all'annullamento.

Sulla nullità del contratto di raccolta del risparmio sociale per difetto di forma scritta

L'opponente ha poi dedotto la nullità del contratto di raccolta del prestito sociale per mancanza di forma scritta, in violazione dell'art. 117 d.Lgs. 385/93. In proposito ritiene innanzitutto il tribunale che la questione sollevata dall'opponente sia irrilevante, nella misura in cui dal contratto nullo conseguirebbero effetti restitutori in favore dei soci che hanno effettuato i versamenti.

Nel merito, osserva il collegio che la nullità per difetto di forma evocata da Coop [REDACTED] è una nullità di protezione, relativa, che può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la normativa di settore prevede per l'appunto l'obbligo di forma scritta al fine di garantire la trasparenza del rapporto negoziale (nullità invocabile, pertanto, soltanto dai soci che effettuano il versamento, e non dalla cooperativa). Anche a voler ritenere diversamente (e cioè che la nullità dedotta sia assoluta e non relativa), questo collegio non può non rilevare come la mancanza di forma scritta imposta dalla disciplina di settore ai fini della trasparenza sarebbe comunque imputabile alla società stessa che in questa sede, senza aver alcun interesse in tal senso, ha invocato l'invalidità. Sulla questione è sufficiente evidenziare che, come affermato da Cass. civ. sez. I sent., 02/05/2007, n. 10121, "La regola dettata dall'art. 157 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l'azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo, purché vi abbia interesse".

Nel caso in esame, per l'appunto, l'eccezione attorea di nullità non è finalizzata ad assicurare alcuna esigenza di trasparenza né, in generale, a soddisfare un interesse di Coop [REDACTED] meritevole di tutela – comunque non allegato dall'opponente – ma è esclusivamente tesa a paralizzare temporaneamente la pretesa altrui e a procrastinare il rimborso dei prestiti sociali (che conseguirebbe, come già detto, anche in ipotesi di nullità del contratto, in ragione degli effetti restitutori).



Accertata l'infondatezza dell'eccezione di nullità esaminata, occorre adesso passare in rassegna le ulteriori eccezioni attoree, relative all'inesistenza o all'inesigibilità dei crediti da rimborso dei prestiti sociali.

Sull'inesistenza o inesigibilità dei crediti da rimborso di prestiti sociali

Coop [REDACTED] ha affermato innanzitutto che i risparmi sociali degli odierni convenuti sono stati "alimentati fittiziamente", derivando essi da provviste conseguite in modo illecito (ad esempio attraverso rimborsi non dovuti, ristorni, pagamenti di straordinari eccessivi).

A ben vedere, le doglianze sollevate in proposito risultano generiche, formulate talora in termini ipotetici ("è possibile che attraverso la contabilizzazione di costi per rimborsi chilometrici...abbiano alimentato fittiziamente il risparmio sociale") e appaiono in vero riferibili non ai convenuti in quanto soci, bensì agli stessi (indistintamente) in quanto amministratori, eventualmente responsabili per *mala gestio* consistente nell' "uso distorto del risparmio sociale". Ad ogni modo, l'eventuale illiceità delle modalità con cui è stata ottenuta la provvista utilizzata per effettuare i versamenti è circostanza irrilevante ai fini d'interesse, dal momento che in conformità con la disciplina generale in materia, nonché ai sensi dell'art. 14 dello statuto della cooperativa e in linea con il contenuto della scrittura privata dell'8.7.2013, il rimborso spetta a ciascun socio che abbia esercitato il diritto di recesso, per il solo fatto di aver effettuato versamenti di somme di denaro destinate al risparmio sociale.

Laddove invece l'attrice abbia inteso contestare la veridicità o correttezza degli importi contabilizzati nei libretti di risparmio sociale – fermo il rilievo assorbente di genericità delle allegazioni sul punto – osserva il collegio che detti importi trovano riscontro: a) nella scrittura privata dell'8.7.2013 sottoscritta da Coop [REDACTED] b) nei bilanci d'esercizio di Coop [REDACTED] dal 2005 in poi, in cui risultano iscritte le relative poste passive, assistite da specificazioni in nota integrativa. Per quanto consta, sulla base della narrativa delle parti, nessuna delibera di approvazione del bilancio è stata mai impugnata. In punto di efficacia probatoria, come noto, il bilancio regolarmente approvato - al pari dei libri e delle scritture contabili - fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima. Eventuali anomalie contabili, genericamente lamentate in questo giudizio, potenzialmente rilevabili in sede di *due diligence* in vista dell'operazione di scissione parziale del 2013, non sono mai state fatte valere da Coop [REDACTED] nelle opportune sedi. Non sussistono pertanto i presupposti per ritenere inveritiere le poste passive relative alle obbligazioni in esame.

Dai rilievi e dalle considerazioni che precedono discende l'irrelevanza delle istanze istruttorie formulate sul punto.

L'attrice, infine, ha eccepito l'inesistenza o comunque l'inesigibilità dei crediti da rimborso da risparmio sociale sul presupposto che gli stessi debbano essere considerati postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c.



Come noto, la norma evocata - volta a scongiurare il fenomeno della c.d. “sottocapitalizzazione nominale” nelle società chiuse - stabilisce la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di società a responsabilità limitata (principio ritenuto applicabile anche alle s.p.a.) rispetto al soddisfacimento degli altri creditori qualora ricorrano determinati presupposti (eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento).

La giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. civ. sez. I, 20/05/2016, n.10509) nonché autorevole dottrina hanno escluso da tempo l'estendibilità della regola della postergazione dei finanziamenti di cui all'art. 2467, c.c. alle società cooperative, tenuto conto, tra le altre, della diversità di funzione che assolve il capitale in tale tipologia di enti (funzionale a una gestione mutualistica) rispetto a quanto avviene nelle società lucrative, talché risulta preclusa la possibilità di assimilare il prestito sociale cooperativo ai finanziamenti soci di cui all'art. 2467 c.c.

Dirimente, ad ogni modo, la previsione normativa contenuta nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 239, secondo cui l'art. 2467 c.c. non è applicabile alle somme versate – come nel caso in esame - dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

Sull'entità dei crediti

Acclarate la validità del titolo richiamato dai soci D [REDACTED] e B [REDACTED] a fondamento della loro domanda monitoria, nonché l'infondatezza delle eccezioni attoree, si ribadisce come l'entità delle somme oggetto della pretesa monitoria trovi riscontro nel prospetto contenuto nella scrittura privata più volte citata e, tenuto altresì conto delle precisazioni offerte dagli odierni opposti, nella documentazione in atti (in particolare, copie dei libretti di deposito del risparmio sociale, rispetto alle quali l'opposta, all'esito di debite verifiche, ha rinunciato a coltivare l'eccezione di difformità ex art. 2719 c.c.).

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei convenuti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente espletata, della pluralità di convenuti, della sostanziale unicità delle loro difese.



PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta l'opposizione;

condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti opposti, in solido tra loro, spese liquidate in € 14.181,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 3.8.2022

Il presidente est.

████████████████████

